

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE S6

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati n. 11 del 29/07/2026

Premessa

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione e le modalità di erogazione del servizio di Assistenza specialistica scolastica, rivolto ai soggetti beneficiari individuati nel successivo art.1.

L'attuazione degli interventi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in coerenza con le risorse economiche, finanziarie e organizzative che l'Ambito territoriale rende disponibili per il funzionamento del servizio.

Il Servizio è riconosciuto, in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, quale livello essenziale e strutturato di prestazione sociale, consolidatosi nel tempo in risposta ai bisogni espressi dal territorio e in continuità con la programmazione zonale attuata negli esercizi precedenti. Esso si inserisce nell'ambito degli interventi rivolti ai minori con disabilità, con l'obiettivo di favorirne l'inclusione, il benessere e il pieno sviluppo delle potenzialità personali, attraverso azioni integrate e coordinate con il sistema dei servizi educativi, sociali e sanitari.

Art. 1 Definizione e ambiti del servizio

Il presente Regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica scolastica, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il servizio è rivolto agli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, residenti in uno dei Comuni afferenti all'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6, che frequentano le istituzioni scolastiche dell'Ambito.

Gli interventi sono finalizzati a garantire il diritto allo studio, a promuovere l'autonomia personale e relazionale e a favorire la piena integrazione scolastica e sociale degli alunni beneficiari, in raccordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche e i servizi socio-sanitari del territorio.

Art. 2 Finalità

Il Servizio di Assistenza specialistica scolastica è volto a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio e a favorire i processi di integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità, all'interno delle attività educative e didattiche.

Gli interventi mirano a sostenere lo sviluppo dell'autonomia personale, relazionale e comunicativa dell'alunno, promuovendone la partecipazione attiva alla vita scolastica e la socializzazione con il gruppo classe, al fine di rafforzare le competenze relazionali e migliorare i livelli di apprendimento.

Il servizio ha carattere individualizzato e si configura come intervento ad personam. Esso è erogato prevalentemente all'interno dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno e si svolge, di norma, durante l'orario scolastico, sia presso la sede della scuola sia in contesti esterni connessi alle attività educative, quali visite di istruzione, uscite didattiche, manifestazioni culturali o altre iniziative programmate dall'istituto scolastico.

L'erogazione del servizio avviene comunque nel rispetto del monte ore assegnato a ciascun alunno, così come definito in sede di programmazione degli interventi.

Art. 3 Destinatari del servizio

Possono usufruire del servizio le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, residenti in uno dei Comuni afferenti all'Azienda

Speciale Consortile Consorzio Sociale della Valle dell'Irno - Ambito Territoriale Sociale S6, che frequentano le scuole dell'ambito e gli alunni residenti e non relativamente della scuola secondaria di secondo grado per i quali risulti la necessità di un intervento specialistico di supporto, così come indicato nella diagnosi funzionale, redatta dalla competente Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 4 Modalità di attivazione del servizio

Per l'attivazione del Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica sono previste le seguenti fasi procedurali:

- a- L'istituzione scolastica trasmette all'assistente sociale del Comune di residenza dell'alunno e per conoscenza al Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 le richieste pervenute entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, corredate dalla diagnosi funzionale rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda Sanitaria Locale, attestante la necessità dell'intervento, e la certificazione ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3;
- b- l'assistente sociale tenuto conto delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche procede alla convocazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale ovvero dal tutore o dall'amministratore di sostegno dell'alunno con disabilità, occupandosi di far compilare richiesta formalizzata del servizio dagli stessi (allegato A-Modello di domanda), corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi della normativa vigente. Poi procede alla valutazione delle singole istanze e alla verifica dell'ammissibilità. È cura dell'assistente sociale custodire agli atti tutta la documentazione a corredo della domanda;
- c- in conformità alla normativa in materia di inclusione scolastica, l'istituzione scolastica provvede alla compilazione del PEI e alla convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO);
- d- il GLO ha la funzione di definire e formalizzare gli interventi e le misure in favore dell'alunno con disabilità e, in particolare, di formulare la proposta di quantificazione delle ore di servizio;
- e- l'assistente sociale, in rappresentanza dell'Ente competente, è tenuta a partecipare al fine di definire tempi e modalità dell'intervento;
- f- quest'ultima, poi, invia l'elenco degli alunni da attivare al Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 comprendente dati anagrafici, contatti telefonici e indicazione della classe frequentata presso il plesso scolastico di appartenenza (allegato B-Elenco beneficiari);
- g- il Consorzio Sociale Valle dell'Irno, reso edotto circa le proposte di misure per l'assistenza scolastica cristallizzate nel PEI, provvede nel limite delle risorse disponibili;
- h- Il Direttore, tramite l'Ufficio di Piano, inoltra l'elenco dei beneficiari al soggetto affidatario del servizio, per l'individuazione del personale educativo specializzato;
- i- Il servizio è svolto nei giorni di effettiva attività didattica previsti dal calendario scolastico regionale, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e presso le istituzioni scolastiche indicate.
- j- In casi particolari e previa comunicazione scritta dell'istituzione scolastica all'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale della Valle dell'Irno S6, il servizio potrà essere svolto, nel rispetto del limite delle ore assegnate, anche durante attività esterne programmate dalla scuola, quali visite di istruzione, uscite didattiche e altre iniziative educative.

Art. 5 Modalità di erogazione del servizio

- Il Direttore inoltra l'elenco dei beneficiari al soggetto affidatario del servizio, per l'individuazione del personale educativo specializzato.
- Il soggetto affidatario del servizio trasmette alle scuole e per conoscenza al Direttore dell'Azienda l'abbinamento alunno/educatore professionale/altra figura specializzata (ASACOM, tiflogo....) indicando i giorni e gli orari di presenza del professionista per singolo alunno presso l'Istituzione scolastica.

- L'erogazione del servizio avviene tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e nei limiti delle risorse disponibili (art. 3 d.lgs. 66/2017).
- In caso di assenza dell'alunno, l'educatore o altra figura specializzata assegnata non è autorizzato a permanere presso l'istituzione scolastica. È riconosciuta esclusivamente la prima ora del primo giorno di assenza non preventivamente comunicata.
La comunicazione dell'assenza dell'alunno al soggetto affidatario del servizio è a carico dell'istituzione scolastica, e deve avvenire entro la prima ora di attività scolastica della giornata interessata.
- La comunicazione dell'assenza dell'educatore o altra figura specializzata all'istituzione scolastica è a carico del soggetto affidatario del servizio, tranne per l'educatore professionale dipendente dell'Azienda, per il quale provvederà a comunicare l'Azienda medesima, e deve avvenire entro la prima ora di attività scolastica della giornata interessata.
- L'ente affidatario è tenuto ad inviare ai plessi scolastici di competenza e per conoscenza all'Azienda, tranne per i professionisti dipendenti dell'Azienda che provvedono in autonomia, le relazioni iniziale, in itinere e finale dell'Educatore professionale o altra figura specializzata per ogni singolo alunno con disabilità preso in carico.
- L'ente affidatario del servizio deve provvedere a custodire il registro delle presenze sia in formato cartaceo che online che attesta la reale presenza dell'educatore o altra figura specializzata a scuola.
- Il/i genitore/i o esercenti la potestà genitoriale ovvero tutore o amministratore di sostegno dell'alunno con disabilità può in qualsiasi momento presentare rinuncia compilando il modulo C.

Art. 6 Modifiche

Eventuali modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere adottati esclusivamente dall'organo competente che ne ha disposto l'approvazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 7 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione definitiva da parte dell'organo competente e della successiva pubblicazione, effettuata nei modi e nelle forme previste dalla legge, unitamente al provvedimento di approvazione.

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Regolamento è reso disponibile per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Piano dell'Azienda Consortile Consorzio Sociale della Valle dell'Irno - Ambito Territoriale Sociale S6, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di garantirne la piena accessibilità e conoscibilità in ogni momento.

Art. 8 Rinvio

Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato in conseguenza di sopravvenute norme nazionali e/o regionali vincolanti, in attesa di un successivo adeguamento formale del testo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e i regolamenti nazionali e regionali vigenti nella materia, nella misura in cui risultino compatibili e applicabili.